



AVVISO ALLA CLIENTELA

Variazione Unilaterale Generalizzata

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. informa la Spettabile Clientela che, in conformità al "Regolamento n. 2020-04 dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di pagamento e IMEL) – agg. I" (in seguito: "Regolamento n.2020-04") di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ha provveduto ad adeguare le disposizioni contenute nel "Contratto quadro del conto corrente, dei servizi aggiuntivi e delle operazioni di pagamento" (in seguito: "Contratto quadro") alle disposizioni previste alle Parti X e XII del Regolamento n.2020-04, come di seguito riportato.

Il presente adeguamento del Contratto quadro è disposto dall'Articolo XIV.I.3 ("Adeguamenti della modulistica contrattuale e precontrattuale") del Regolamento n. 2020-04 e, conformemente a quanto consentito dall'Articolo XIV.I.4 ("Adeguamento dei contratti in essere") dello stesso, viene eseguito con le modalità e le procedure previste dall'articolo X.IV.20 del Regolamento 2007-07, considerata la natura di modifica imposta e di maggior favore per la Clientela, ancorché trattasi di variazione non unilaterale obbligatoria per allineamento ai nuovi standard normativi.

San Marino, 22 dicembre 2021.

La Direzione Generale

Dettaglio degli adeguamenti apportati al Contratto quadro:

- ⇒ per quanto riguarda i servizi di carta di debito e di carta di debito prepagata, sono stati adeguati al Regolamento n.2020-04 i termini relativi al massimale della perdita subita dalla Clientela per operazioni di pagamento non autorizzate:
- "Il Titolare deve adottare tutte le ragionevoli misure per proteggere le caratteristiche di sicurezza personalizzate, in particolare è tenuto a custodire separatamente e con ogni cura la Carta e il PIN che deve restare segreto e non riportato né sulla Carta né conservato con essa.*
- Il Titolare (e, per il caso di Carta "aziendale", l'azienda) risponde di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito di Carta e PIN nonché dal loro smarrimento o sottrazione.*
- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare (o, per il caso di Carta "aziendale", l'azienda) non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente:*
- intervenuta dopo la comunicazione alla Cassa dell'avvenuto smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito, purché effettuata in conformità a quanto previsto nel presente contratto;
 - quando la Cassa non abbia assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comunicazione di cui al precedente punto.
- Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito in modo fraudolento o con dolo o colpa grave, o non abbia adempiuto ad uno o più degli obblighi previsti a suo carico dal contratto (tra i quali la custodia della Carta e/o del PIN), il Titolare (e, per il caso di Carta "aziendale", l'azienda) sostiene la perdita subita – fino al momento dell'opponibilità dell'evento alla Cassa, in conseguenza dello smarrimento, del furto o dell'uso non autorizzato della Carta, nei limiti di un massimale non superiore ad Euro 50.*
- Se il Titolare ha agito in modo fraudolento o con dolo o colpa grave, o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto (tra i quali la custodia della Carta e/o del PIN coi prescritti accorgimenti) sopporta (o, per il caso di Carta "aziendale", l'azienda) tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di Euro 50 di cui al superiore comma.*

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.



Per i casi di Carta “aziendale”, l’Esponente aziendale autorizzato dichiara sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo il presente contratto, che il Titolare della Carta risulta intrattenere un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con l’azienda che rappresenta.”;

⇒ le “Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito applicazione del Regolamento n. 2020/04 “dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di pagamento e Imel)” e del Regolamento n. 2013/05 “ingresso nell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA)” e del Regolamento n. 2015/02 “Sistema dei pagamenti nazionale” emanati da Banca Centrale” sono state aggiornate come di seguito riportato (in **grassetto e sottolineato** le integrazioni apportate, si riportano nella tabella che segue unicamente gli articoli che sono stati oggetto di modifiche):

Titolo/Articolo	Testo vigente prima delle modifiche	Modifiche apportate
TITOLO	NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 2014/04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL)” E DEL REGOLAMENTO N. 2013/05 “INGRESSO NELL’AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO (SEPA)” E DEL REGOLAMENTO N. 2015/02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE” EMANATI DA BANCA CENTRALE	NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 2020/04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL)” E DEL REGOLAMENTO N. 2013/05 “INGRESSO NELL’AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO (SEPA)” E DEL REGOLAMENTO N. 2015/02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE” EMANATI DA BANCA CENTRALE
ART. 1 – DEFINIZIONI	<p>1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Addebito Diretto: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso (direct debit);- Banca Centrale: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;- Banca: Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.- Beneficiario: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;- BIC: un codice identificativo d’azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i suoi elementi sono specificati dall’ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione);- Bonifico: un servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un’istruzione data dallo stesso pagatore (credit transfer);- Cliente o clientela o utilizzatore: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi;- Condizioni Contrattuali: le norme qui di seguito riportate;- Conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato per l’esecuzione delle Operazioni di Pagamento;- Data di Regolamento: la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;	<p>1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Addebito Diretto: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso (direct debit);- Banca Centrale: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con sede in Via del Voltone, 120, San Marino (Repubblica di San Marino), Autorità di Vigilanza, contatto: info@bcm.sm;- Beneficiario: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;- BIC: un codice identificativo d’azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i suoi elementi sono specificati dall’ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione);- Bonifico: un servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un’istruzione data dallo stesso pagatore (credit transfer);- Cliente o clientela o utilizzatore: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi;- Condizioni Contrattuali: le norme qui di seguito riportate;- Conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato per l’esecuzione delle Operazioni di Pagamento;- Controparte qualificata”: i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie: i. soggetti autorizzati;

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.



	<ul style="list-style-type: none">- Data Valuta: la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;- "EPC": European Payments Council – Consiglio Europeo per i pagamenti;- Giornata Operativa: il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;- Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore dei servizi di pagamento indica all'utilizzatore e che quest'ultimo deve fornire nell'ambito di un'operazione di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore e/o il suo conto di pagamento;- Mandato: l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;- Operazione di Pagamento: l'atto, disposto dal Pagatore o dal Beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Pagatore o il Beneficiario;- Ordine di Pagamento: l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;- Paese SEPA: paese membro dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o comunque aderente all'area unica dei pagamenti in euro (inclusa la Repubblica di San Marino);- Pagamento nazionale: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono entrambi situati in San Marino;- Pagamento transfrontaliero: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono rispettivamente situati a San Marino e in un paese Sepa o viceversa;- Pagatore: una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;- Prestatore di Servizi di Pagamento o anche PSP: la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;- Ricevuta bancaria: ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso apposita procedura interbancaria via sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;- Rid ad importo fisso: operazioni di addebito diretto ad importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione dell'addebito in conto;- Rid finanziario: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento;- Sepa: area che include tutti i paesi riportati nell'elenco ufficiale pubblicato periodicamente dall'EPC i cui cittadini, imprese ed altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali, sia a livello transfrontaliero, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione.- Stato Membro: i Paesi membri dell'Unione Europea	<p><u>ii. soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1;</u></p> <p><u>iii. società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;</u></p> <p><u>iv. società che soddisfino almeno due dei seguenti requisiti:</u></p> <p><u>a) totale dell'attivo di bilancio superiore a cinque milioni di euro;</u></p> <p><u>b) fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro;</u></p> <p><u>c) patrimonio netto superiore a mezzo milione di euro;</u></p> <p><u>v. Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali;</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Data di Regolamento: la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;- Data Valuta: la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;- "EPC": European Payments Council – Consiglio Europeo per i pagamenti;- Giornata Operativa: il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;- Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore dei servizi di pagamento indica all'utilizzatore e che quest'ultimo deve fornire nell'ambito di un'operazione di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore e/o il suo conto di pagamento;- Mandato: l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;- Operazione di Pagamento: l'atto, disposto dal Pagatore o dal Beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Pagatore o il Beneficiario;- Ordine di Pagamento: l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;- Paese SEPA: paese membro dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o comunque aderente all'area unica dei pagamenti in euro (inclusa la Repubblica di San Marino);- Pagamento nazionale: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono entrambi situati in San Marino;- Pagamento transfrontaliero: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono rispettivamente situati a San Marino e in un paese Sepa o viceversa;- Pagatore: una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;- Prestatore di Servizi di Pagamento o anche PSP: la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;- Ricevuta bancaria: ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso apposita procedura interbancaria via sistema per la trasmissione
--	---	--

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.



	<ul style="list-style-type: none">- Servizi di pagamento: si intendono i servizi indicati alla lettera I dell' Allegato 1 della LISF (legge 17 novembre 2005 n.165);- Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta all'utente di Servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;- Strumenti di Pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato, inclusa la moneta elettronica, e/o insieme di procedure concordate fra l'utilizzatore e il PSP e dal primo utilizzate per disporre un ordine di pagamento come meglio dettagliati nell' art. 2;- Swift: Società per le telecomunicazioni Finanziarie Interbancarie Mondiali con sede legale in Belgio.- Tasso di cambio di riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal PSP o proviene da una fonte accessibile al pubblico;	<ul style="list-style-type: none">telematica dei dati, alla banca del pagatore, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;- Rid ad importo fisso: operazioni di addebito diretto ad importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione dell'addebito in conto;- Rid finanziario: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento;- Sepa: area che include tutti i paesi riportati nell' elenco ufficiale pubblicato periodicamente dall'EPC i cui cittadini, imprese ed altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali, sia a livello transfrontaliero, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione.- Stato Membro: i Paesi membri dell'Unione Europea- Servizi di pagamento: si intendono i servizi indicati alla lettera I dell' Allegato 1 della LISF (legge 17 novembre 2005 n.165);- Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta all'utente di Servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;- Strumenti di Pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato, inclusa la moneta elettronica, e/o insieme di procedure concordate fra l'utilizzatore e il PSP e dal primo utilizzate per disporre un ordine di pagamento come meglio dettagliati nell' art. 2;- Swift: Società per le telecomunicazioni Finanziarie Interbancarie Mondiali con sede legale in Belgio.- Tasso di cambio di riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal PSP o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'unico o entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono situati nella Repubblica di San Marino;- Un Prestatore di Servizi di Pagamento è situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA o dell'Unione Europea. <p>2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 27, 28, 32, 38, 41, 45, 58 si applicano solo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;b) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in uno Stato membro; si applicano altresì unicamente ai servizi effettuati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'euro;c) alle operazioni di bonifico e addebito diretto denominate nelle monete nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) n. 924/2009.d) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA. <p>3. Per le Operazioni di Pagamento disposte senza indicazione della data di esecuzione i tempi di esecuzione non possono essere superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.</p>	<p>1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'unico o entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono situati nella Repubblica di San Marino;- Un Prestatore di Servizi di Pagamento è situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA o dell'Unione Europea. <p>2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 27, 28, 32, 38, 41, 45, 58 si applicano solo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;b) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in uno Stato membro; si applicano altresì unicamente ai servizi effettuati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'euro;c) alle operazioni di bonifico e addebito diretto denominate nelle monete nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) n. 924/2009.d) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA. <p>3. Per le Operazioni di Pagamento disposte senza indicazione della data di esecuzione i tempi di esecuzione non possono essere superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.</p> <p><u>4. Per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2020/04</u></p>

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.



		<u>emesso da Banca Centrale, come specificato nel presente articolo, le Condizioni Contrattuali prevalgono sui regolamenti contrattuali dei singoli servizi di pagamento, ove eventualmente difforni.</u>
ART. 3 – OPERAZIONI DI PAGAMENTO	<p>1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.</p> <p>2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.</p> <p>3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.</p> <p>4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento.</p> <p>5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi i Servizi Telematici, di Web Banking e/o servizi simili, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via posta elettronica e via internet.</p>	<p>1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.</p> <p>2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.</p> <p>3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.</p> <p>4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento.</p> <p>5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi i Servizi Telematici, di Web Banking e/o servizi simili, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via posta elettronica e via internet.</p> <p><u>6. Eventuali limiti di spesa per le Operazioni di Pagamento eseguite mediante uno Strumento di Pagamento possono essere concordati tra il Pagatore e la Banca, nelle forme previste dalle presenti Condizioni Contrattuali.</u></p>
ART. 4 – CONSENSO E REVOKA DEL CONSENSO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI PAGAMENTO	<p>1. Il consenso del Pagatore è un elemento necessario per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.</p> <p>2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato in forma scritta su supporto cartaceo, ovvero, laddove il Pagatore abbia aderito ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili e sia consentito dal servizio medesimo, a mezzo posta elettronica o via internet.</p> <p>3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art.7.</p> <p>4. La revoca del consenso deve essere data nella stessa forma in cui il consenso è stato prestato.</p> <p>5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate;</p> <p>6. Il Pagatore, che ha espressamente rinunciato al diritto di rimborso, deve consegnare al Prestatore di Servizi di Pagamento copia del mandato, unitamente alle successive modifiche o revoche, affinché il Prestatore di Servizi di Pagamento possa verificare la conformità tra i termini dell'operazione e quanto indicato all'interno del suddetto mandato. In assenza del rilascio del suddetto mandato il Prestatore di Servizi di Pagamento non accetterà le disposizioni di pagamento. E' facoltà del Prestatore di Servizi di Pagamento dare, comunque, seguito alle disposizioni in assenza di mandato, previo rilascio di apposita dichiarazione con la quale il Pagatore attesti tutte le informazioni che il mandato avrebbe fornito, mallevando, quindi, il Prestatore di Servizi di Pagamento da ogni responsabilità, per l'esecuzione del pagamento.</p>	<p>1. Il consenso del Pagatore è un elemento necessario per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.</p> <p>2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato in forma scritta su supporto cartaceo, ovvero, laddove il Pagatore abbia aderito ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili e sia consentito dal servizio medesimo, a mezzo posta elettronica o via internet, <u>ovvero, se previsto da specifici accordi tra la Banca e il Pagatore, mediante documenti sottoscritti digitalmente.</u></p> <p>3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art.7.</p> <p>4. La revoca del consenso deve essere data nella stessa forma in cui il consenso è stato prestato.</p> <p>5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate;</p> <p>6. Il Pagatore, che ha espressamente rinunciato al diritto di rimborso, deve consegnare al Prestatore di Servizi di Pagamento copia del mandato, unitamente alle successive modifiche o revoche, affinché il Prestatore di Servizi di Pagamento possa verificare la conformità tra i termini dell'operazione e quanto indicato all'interno del suddetto mandato. In assenza del rilascio del suddetto mandato il Prestatore di Servizi di Pagamento non accetterà le disposizioni di pagamento. E' facoltà del Prestatore di Servizi di Pagamento dare, comunque, seguito alle disposizioni in assenza di mandato, previo rilascio di apposita dichiarazione con la quale il Pagatore attesti tutte le informazioni che il mandato avrebbe fornito, mallevando, quindi, il Prestatore di Servizi di Pagamento da ogni responsabilità, per l'esecuzione del pagamento.</p>
ART. 6 – RIFIUTO DI UN ORDINE DI PAGAMENTO	<p>1. Quando tutte le condizioni previste dalle presenti norme sono soddisfatte, il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia in contrasto con altre disposizioni di Legge o regolamentari.</p> <p>2. Qualora il Prestatore dei Servizi di Pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore, salvo che la</p>	<p>1. Quando tutte le condizioni previste dalle presenti norme sono soddisfatte, il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia in contrasto con altre disposizioni di Legge o regolamentari.</p> <p>2. Qualora il Prestatore dei Servizi di Pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore, salvo che la</p>

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.



	<p>comunicazione sia contraria ad altre pertinenti disposizioni di Legge o regolamentari. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 27, 28,32, 38 e 41; 3. Ove il rifiuto dell'ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il Prestatore dei Servizi di Pagamento può addebitare le spese della comunicazione all'utilizzatore.</p>	<p>comunicazione sia contraria ad altre pertinenti disposizioni di Legge o regolamentari. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 27, 28,32, 38 e 41; 3. Ove il rifiuto dell'ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il Prestatore dei Servizi di Pagamento può addebitare le spese della comunicazione all'utilizzatore. <u>4. E' condizione essenziale per l'esecuzione di un ordine di Pagamento che sussistano fondi sufficienti.</u></p>
<p>ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI NON AUTORIZZATE - RIMBORSI</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non fosse stata eseguita. 2. Il Prestatore di Servizi di Pagamento, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Pagatore con le modalità previste nel contratto di apertura del Conto Corrente di Corrispondenza. 3. Il Prestatore di Servizi di Pagamento, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Pagatore. In tal caso il Prestatore di Servizi di Pagamento ha diritto di chiedere al Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non fosse stata eseguita. 2. Il Prestatore di Servizi di Pagamento, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Pagatore con le modalità previste nel contratto di apertura del Conto Corrente di Corrispondenza. 3. Il Prestatore di Servizi di Pagamento, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Pagatore. In tal caso il Prestatore di Servizi di Pagamento ha diritto di chiedere al Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato. <u>4. Il Pagatore non ha diritto al risarcimento di ulteriori danni.</u></p>
<p>ART. 13 – ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA</p>	<p>1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore, e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente. 2. La Banca non è, inoltre, responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto. 3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.</p>	<p>1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore, <u>circostanze esterne anomale o imprevedibili</u> e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente. 2. La Banca non è, inoltre, responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto. 3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.</p>
<p>ART. 15 – DURATA E RECESSO DAI SERVIZI DI PAGAMENTO = <u>BLOCCO DELL'UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO</u></p>	<p>1. Il presente contratto ha durata indeterminata. 2. Il presente contratto può essere sciolto in qualsiasi momento dal Cliente, senza penalità e senza spese di chiusura con effetto dalla Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ne riceve comunicazione. 3. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole. 4. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso. 5. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.</p>	<p>1. Il presente contratto ha durata indeterminata. 2. Il presente contratto può essere sciolto in qualsiasi momento dal Cliente, senza penalità e senza spese di chiusura con effetto dalla Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ne riceve comunicazione. 3. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole. 4. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso. 5. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive. <u>6. La Banca può bloccare l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento al ricorrere di uno dei seguenti motivi:</u> <u>a) per i casi legati alla sicurezza dello Strumento di Pagamento;</u> <u>b) in caso di sospetto utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;</u> <u>c) nel caso in cui lo Strumento di Pagamento sia dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il Pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.</u> <u>7. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca informa il Pagatore del blocco dello Strumento di Pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello</u></p>

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.



		<p>Strumento di Pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo il caso in cui tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di legge o regolamentari.</p>
<p><u>ART. 16 BIS – CONTROPARTI QUALIFICATE</u> (articolo nuovo)</p>	<p>(non presente)</p>	<p>1. Qualora l'Utilizzatore sia Controparte Qualificata, non trovano applicazione, anche in deroga alle presenti Condizioni Contrattuali, le seguenti disposizioni di cui al regolamento n. 2020/04 emesso da Banca Centrale: art. X.II.10, X.II.12, X.II.14, X.II.15, X.II.26 e X.II.27.</p> <p>2. Qualora l'Utilizzatore sia Controparte Qualificata, non trovano applicazione, anche in deroga alle presenti Condizioni Contrattuali, le disposizioni concernenti i diritti di informazione in favore dell'Utilizzatore di cui alla Parte X, Titolo III del regolamento n. 2020/04 emesso da Banca Centrale (Regole di trasparenza).</p>
<p><u>ART. 16 TER – DEROGHE PER STRUMENTI DI PAGAMENTO A BASSO VALORE E MONETA ELETTRONICA</u> (articolo nuovo)</p>	<p>(non presente)</p>	<p>Art. 16 ter – Deroghe per strumenti di pagamento a basso valore e moneta elettronica</p> <p>1. Nel caso di Strumenti di Pagamento che riguardano esclusivamente singole Operazioni di Pagamento di importo non superiore a 30 euro o hanno un limite di spesa complessivo di 150 euro o sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, è stabilito, anche in deroga alle presenti Condizioni Contrattuali che:</p> <p>gli articoli X.II.7, comma 1, lettera b), X.II.8, comma 1, lettere c) e d), e X.II.12, comma 4, del Regolamento n. 2020/04 emesso da Banca Centrale non si applicano se lo Strumento di Pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo:</p> <p>b) gli articoli X.II.10, X.II.11 e X.II.12, commi 1, 2 e 4, del Regolamento n. 2020/04 emesso da Banca Centrale non si applicano se lo Strumento di Pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello stesso, il PSP non sia in grado di dimostrare che l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata;</p> <p>c) il PSP, in deroga all'articolo X.II.17, commi 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2020/04 emesso da Banca Centrale, non è tenuto a informare l'Utilizzatore del rifiuto di un Ordine di Pagamento se la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto;</p> <p>d) il Pagatore, in deroga all'articolo X.II.18 del Regolamento n. 2020/04 emesso da Banca Centrale, non può revocare l'Ordine di Pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento;</p> <p>e) il PSP non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni delle presenti Condizioni Contrattuali secondo le modalità previste all'articolo X.III.11, comma 1 del Regolamento n. 2020/04 emesso da Banca Centrale;</p> <p>f) dopo l'esecuzione di una Operazione di Pagamento:</p> <p>i) il PSP fornisce o rende disponibile solo un riferimento che consenta all'Utilizzatore di identificare l'Operazione di Pagamento, l'importo dell'Operazione di Pagamento e le spese relative e/o, nel caso di varie Operazioni di Pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, informazioni sul totale dell'importo e delle spese afferenti a tali Operazioni di Pagamento;</p> <p>ii) il PSP non è tenuto a fornire o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo Strumento di Pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il PSP non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il PSP offre al Pagatore la possibilità di verificare l'importo dei fondi caricati.</p> <p>2. Gli importi di cui al comma 1:</p> <p>a) sono raddoppiati quando i PSP del Pagatore e del Beneficiario sono entrambi situati nella Repubblica di San Marino;</p>

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.



		b) sono aumentati fino alla concorrenza di 500 euro per gli Strumenti di Pagamento prepagati.
ART. 17 – COMUNICAZIONI DELLA BANCA	<p>1. Le Condizioni contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana</p> <p>2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali e del documento di sintesi aggiornato.</p> <p>3. La Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta all'anno presso lo sportello in cui è aperto il conto di pagamento e con le modalità stabilite nelle norme e condizioni che regolano il conto corrente di corrispondenza per le comunicazioni fra la Banca e il Cliente.</p> <p>4. Il Cliente potrà richiedere a proprie spese informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelle previsti nelle Condizioni Contrattuali.</p>	<p>1. Le Condizioni contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana</p> <p>2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali e del documento di sintesi aggiornato.</p> <p>3. La Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta all'anno presso lo sportello in cui è aperto il conto di pagamento e con le modalità stabilite nelle norme e condizioni che regolano il conto corrente di corrispondenza per le comunicazioni fra la Banca e il Cliente.</p> <p>4. Il Cliente potrà richiedere a proprie spese informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelle previsti nelle Condizioni Contrattuali, <u>fermo restando che il Pagatore può richiedere che le informazioni siano fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.</u></p>
ART. 18 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI	<p>1. La Banca potrà modificare le condizioni contrattuali e le relative condizioni economiche, ai sensi della regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di prestazione di servizi di pagamento, inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista per la modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per l'entrata in vigore.</p>	<p>1. La Banca potrà modificare le condizioni contrattuali e le relative condizioni economiche, ai sensi della regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di prestazione di servizi di pagamento, inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista per la modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per l'entrata in vigore.</p> <p><u>2. Le modifiche dei tassi di interesse e di cambio possono essere applicate con effetto immediato.</u></p>

La Clientela, come previsto dall'art. X.IV.20 del Regolamento BCSM n.2007-07, ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Trascorso tale termine, le variazioni si intenderanno accettate.

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino Tel. +378 0549 872311 Fax +378 0549 872700 – C.O.E. SM00099
info@carisp.sm – www.carisp.sm

S.p.A. a Socio Unico costituita il 21.04.2001 - Iscr. Reg. Gen. Soc. al n. 2519 - Iscr. Reg. Sogg. Aut. al n.10 - Iscr. Reg. Impr. Capogruppo al n. IC005
Cap. sociale € 100.634.322 i.s. e v. Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. 111/2011 e s.m.i.